



STUDIO LEGALE
LUCCHESI

VIALE DEI PARIOLI, 63 - 00197 ROMA
Tel. 06.8083300 - Fax 06.80696827

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

Ricorso con istanza di sospensiva

Per: **Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini Colli Tortonesi** con sede in Corso Alessandria 62 - 15057 - Tortona (Al) - PI 02532620065 in persona del Presidente pro-tempore Dr. Gian Paolo Repetto, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Giuseppe Lucchesi (LCCFGS62R26H501H) il quale dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni ai seguenti recapiti: fabiogiusepplucchesi@ordineavvocatiroma.org e fax n. 0680696827 e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma in Viale dei Parioli, 63 giusta procura in calce al presente atto;

- *ricorrente* -

Contro: **Regione Piemonte - Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura** - (C.F. 80087670016) in persona del suo legale rappresentante con sede in Corso Stati Uniti 21 - 10128 -Torino *ope legis* rappresentata e difesa dall'Avvocatura della Regione in Piazza Castello 165 Torino -;

- *resistente* -

Contro: **Regione Piemonte** - (C.F. 80087670016) in persona del Presidente pro tempore Dr. Alberto Cirio elettivamente domiciliato per la carica presso la sede in Piazza Castello, 165 - 10124 - *ope legis* rappresentata e difesa dall'Avvocatura della Regione in Piazza Castello 165 Torino -;

- *resistente* -

nonché per denunciatio litis: **Arpea - Agenzia regionale per le erogazioni in**

agricoltura – (C.F. 97694170016) in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in Via Bogino, 23 – 10123 - Torino;

—

nonché: *Consiglio per la Ricerca in agricoltura l'analisi dell'Economia Agraria* (C.F. 97231970589) in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in Via Po, 14 – 00198 – Roma;

Politecnico di Torino (C.F. 00518460019) in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 – Torino;

Agenzia dei servizi formativi della Provincia di Cuneo - Consorzio (Agenform) (C.F. 02526600040) in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in Piazza Torino, 3 - 12100 – Cuneo;

Università degli studi del Piemonte orientale Amedeo Avogadro (C.F. 94021400026) in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in Via Duomo, 6 - 13100 – Vercelli;

Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 12, 14055 Costigliole d'Asti (AT);

Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018) in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in Via Verdi, 8 - 10124 – Torino;

Molino Peila S.p.a. (C.F. 00476350012) in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in Frazione Gallenca, 30 - 10087 - Valperga (TO);

Eurema S.r.l. in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in Via Oggero Aristide, 32 - 15033 Casale Monferrato (AL);

- controinteressati -

Avverso e per l'annullamento

- della **comunicazione del 12 luglio 2019** pervenuta in data 13 luglio 2019 con la quale la Regione Piemonte Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura ha comunicato la non ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno n. 20201144142 presentata dal Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini Colli Tortonesi ([doc. 1](#));

- della **Determinazione Dirigenziale n. 686 dell'11 luglio 2019** con la quale è stata approvata la graduatoria relativa alle domande ammissibili a valere sul P.S.R. Piemonte – Misura 16.1.1. Azione 2 - mai comunicata alla ricorrente ([doc. 2](#))

- della **comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e dell'art. 17 della Legge Regionale n. 14/2014** del 23 maggio 2019 con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi che, non consentono l'accoglimento totale della domanda ([doc. 3](#));

nonché degli atti presupposti, mai comunicati, quali i verbali redatti dalla Commissione di valutazione istituita con D.D. n. 203 / 2019 e per quanto qui possa occorrere della Determinazione Dirigenziale n. 590 del 25 luglio 2016 con la quale è stato approvato il Bando Pubblico relativo al P.S.R. Misura 16 operazione 16.1.1. con riferimento alla Sezione 4.6.4 ([doc. 4](#));

nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

FATTO

Con Regolamento (Ue) n. 1305 del 17 dicembre 2013, l'Unione Europea ha istituito una misura di sostegno a favore dello sviluppo rurale mediante un

sistema di aiuti per i metodi di produzione agricola finalizzati al trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore e, al contempo, rivolti a potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, prevedendo misure di aiuto anche in ambito Regionale.

In attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 14 del citato Regolamento, il *Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Regione Piemonte*, con Determinazione Dirigenziale 25 luglio 2016, n. 590, ha pubblicato l'Avviso Pubblico recante le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di sostegno finanziario riferite alla Misura 16 "*Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEP*" (cfr. doc. 4).

La misura 16 è rivolta a sostenere e incentivare forme di cooperazione e può riguardare, tra gli altri, la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del partenariato europeo costituiti da imprese, ricercatori, consulenti, organizzazioni, enti pubblici e portatori di interessi collettivi diffusi.

L'intervento sostiene la creazione di detti Gruppi Operativi del PEI-AGRI (Partenariato Europeo per l'Innovazione).

La predetta misura risulta distinta e suddivisa in due diverse Azioni e segnatamente:

- *Azione 1 – avente ad oggetto la costituzione dei G.O. (Gruppi Operativi) e la concretizzazione dell'idea progettuale in proposta progettuale;*
- *Azione 2 – avente ad oggetto l'ammissione alla misura di sostegno alla gestione dei GO e all'attuazione dei progetti.*

Solo all'esito del positivo superamento dell'Azione 1 il singolo Gruppo Operativo ha facoltà di accedere alla successiva Azione 2.

Il citato Bando pubblico ha previsto che la *domanda di finanziamento* dovesse essere formulata esclusivamente mediante compilazione di appositi *modelli telematici* utilizzando la funzionalità *on line* messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARPEA disponibile sul portale SIAP – Sistema Informativo Agricolo Piemontese, con allegazione e *caricamento a sistema* di tutta la documentazione richiesta (doc. 5).

E' appena il caso di precisare sin d'ora, per motivi che risulteranno maggiormente chiari nel prosieguo del presente atto, che la richiamata piattaforma SIAP è un sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, utilizzato dalla pubblica amministrazione piemontese del settore.

Elemento centrale del sistema è costituito dalla “Anagrafe agricola unica del Piemonte” **che contiene, per ogni beneficiario, dati anagrafici, amministrativi e di CONSISTENZA AZIENDALE.**

Tali dati, certificati attraverso la consultazione incrociata di banche dati e attraverso la raccolta di documentazione giuridica probante, sono finalizzati alla predisposizione, l'istruttoria, il controllo e il collaudo delle domande di aiuto o delle autorizzazioni inerenti l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

In detta anagrafe sono, infatti, registrate le informazioni anagrafiche e strutturali delle aziende agricole e di tutti i diversi soggetti che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti amministrativi in materia di Agricoltura e di Sviluppo Rurale con la Pubblica Amministrazione.

In altre parole, detto sistema è un archivio trasversale utilizzato in tutti i procedimenti amministrativi in materia di Agricoltura e Sviluppo Rurale, come

puntualmente descritto nell'allegato che si deposita, estratto dal sito istituzionale www.sistemapiemonte.it (doc. 6).

* * * * *

Con domanda n. **20201069505** il Consorzio ricorrente, quale capofila del Gruppo Operativo composto da n. 21 soggetti giuridici, tra i quali l'Azienda Agricola denominata Tenuta Fornace s.a.r.l., ha quindi provveduto, alla presentazione di un progetto denominato "VITA" (*Azione 1*) corredato da tutti i necessari documenti previsti (doc. 7).

Con **Determinazione Dirigenziale n. 470 del 18 aprile 2018** la Regione Piemonte ha approvato l'ammissione al finanziamento delle domande di sostegno, mediante pubblicazione della relativa graduatoria ove, quella presentata dal Consorzio ricorrente, è stata utilmente collocata in posizione n. 38 con attribuzione di un punteggio pari a 75 (doc. 8).

Con successiva nota **del 20 aprile 2018** il competente settore Regionale ha comunicato all'odierno ricorrente il positivo esito della domanda di sostegno, autorizzando l'avvio delle iniziative e riconoscendo l'ammissione alla seconda fase del procedimento (doc. 9).

Con domanda n. **20201144142** l'odierno ricorrente ha quindi presentato rituale istanza per la partecipazione anche all'Azione 2 (doc. 10).

Tra i documenti richiesti ha provveduto ad inoltrare in un unico file le previste *dichiarazioni sostitutive* sulle dimensioni di tutte le imprese partecipanti indicate a sistema Siap come *modello 07* (doc. 11).

Con comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, pervenuta a mezzo Pec in data **23 maggio 2019**, la Regione Piemonte ha comunicato la

sussistenza di possibili motivi ostativi all'accoglimento della domanda, invitando l'odierna ricorrente a presentare, nei termini di legge, proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti ritenuti idonei (cfr. doc. 3).

A fondamento del predetto preavviso di rigetto la Regione ha dedotto unicamente la mancata ricezione della dichiarazione sostitutiva relativa alla sola, e già menzionata, Tenuta Fornace Società Agricola s.a.r.l.

Con controdeduzioni tempestivamente inoltrate, l'odierno ricorrente ha immediatamente chiarito che *“in fase di costruzione dell'unico allegato poi inoltrato fosse stato inserito a sistema il file relativo alla dichiarazione degli impegni (della Tenuta Fornace) in luogo della predetta dichiarazione sostitutiva, quale errore comunque scusabile in quanto di natura meramente formale”* (doc. 12).

Ha invocato quindi la scusabilità di detto errore e la sua sanabilità mediante successiva integrazione documentale”.

In allegato alle predette controdeduzioni la ricorrente ha quindi inoltrato la prevista autocertificazione, datata e già sottoscritta il 12 luglio 2018, relativa alla dimensione dell'azienda Tenuta Fornace (doc. 13).

Rappresentava inoltre, come la stessa contenesse: dati cristallizzati e non più modificabili, già in possesso della Regione, acquisibili d'ufficio anche mediante consultazione del Sistema Siap, e comunque agevolmente verificabili quanto alla loro veridicità.

Con detta autodichiarazione la singola azienda avrebbe dovuto infatti attestare unicamente: ***di essere una impresa autonoma; il numero dei propri occupati; l'entità del fatturato, la voce attiva del proprio bilancio*** quali dati acquisibili dalla P.A. mediante una mera visura camerale.

Con comunicazione pervenuta a mezzo Pec in data **13 luglio 2019**, prioritariamente impugnata, la Regione Piemonte Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura comunicava *la non ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno considerato che quanto trasmesso dal Soggetto richiedente in seguito al preavviso di rigetto non rimuove i motivi ostativi all'accoglimento della domanda in quanto costituisce un'integrazione documentale della domanda di sostegno originariamente presentata, integrazione relativa ad allegati che, ai sensi della sez. 4.6.4 del bando, dovevano essere presenti, pena la non ricevibilità, al momento della presentazione della domanda stessa.*

Sono confermati, pertanto, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di aiuto già comunicati con nota inviata al Soggetto richiedente via PEC, ns. prot. 113922-SLAP in data 24/5/2019: Tenuta Fornace Società Agricola non risulta aver fornito la dichiarazione sulle dimensioni d'impresa in violazione di quanto previsto, a pena di irricevibilità, dalla sezione 4.6.4 del Bando per ciò che riguarda la debita compilazione della domanda di sostegno e degli allegati in tutte le loro parti (cfr. doc. 1).

Già solo quanto sopra evidenzia l'illegittimità del provvedimento di esclusione per una pluralità di argomentazioni in

Diritto

Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed in particolare dell'art. 50 anche con riferimento al disposto di cui al D. M. n. 162 del 12 gennaio 2015 –

Eccesso di potere per difetto e incompletezza di istruttoria e per travisamento ed erroneità dei presupposti in fatto - Violazione del principio di non discriminazione – Violazione dei principi costituzionali di

legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa -

Il provvedimento di non ammissibilità della domanda del ricorrente, comunicato con nota in data del 12 luglio 2019, impugnato in uno con l'esclusione dalla graduatoria definitiva, risulta certamente illegittimo per palese violazione del disposto di cui al D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015.

Tutti gli Organismi pagatori in agricoltura, (Regione compresa), in attuazione delle disposizioni previste nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005 e s.m.i., n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), nell'organizzare la propria attività, sono tenuti ad utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, a garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese.

Il D.M. n. 162 / 2015 stabilisce, altresì, che tutte le informazioni relative ai soggetti registrati sono controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni detenute nelle banche dati della P.A. ed in particolare nel SIAP per la regione Piemonte, istituito ai sensi dell'articolo 67 del Reg. Ue n. 1306/2013, con specificazione all'art. 68 degli elementi del sistema integrato.

Il tutto in coerenza ed applicazione del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti imposto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Nel caso di specie, quindi, tutti gli elementi richiesti con la sopra richiamata autodichiarazione (natura autonoma dell'impresa; numero degli occupati; entità del fatturato e voce attiva del proprio bilancio) erano già in possesso della P.A. e comunque agevolmente acquisibili e verificabili d'ufficio in coerenza con la

richiamata disciplina.

Dal ché discende l'illegittimità del provvedimento di esclusione nel punto in cui la P.A. non ha fatto ricorso, d'ufficio, all'istituto del "soccorso istruttorio" avuto riguardo, come detto, alla piena scusabilità dell'errore formale commesso e alla sua immediata sanabilità.

Le disposizioni procedurali adottate dalla Regione risultano peraltro contrastanti ed in violazione anche delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 2 del D.M. n.162/2015 il quale recita "*per i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea nell'ambito della Politica Agricola Comune, ai sensi dell'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse", della Legge n. 183/2011, **i soggetti di cui al comma 3 lett. b), (tutte le Pubbliche Amministrazioni n.d.r.) sono tenuti ad acquisire d'ufficio, le informazioni, i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e soprattutto quando da altri soggetti delegati ad acquisirli e detenerli per conto della stessa Amministrazione procedente**".*

Sotto tale profilo risulta quindi censurabile la previsione dell'avviso pubblico nel punto in cui ha ritenuto di onerare la parte privata di una attività ultronea (invio delle richiamate autodichiarazioni) in quanto i dati richiesti sono nella piena disponibilità della P.A.

Finanche il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'art. 50, alla voce "Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni", stabilisce che:

1. *I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati...*

2. *Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente...*

Il plurimo profilo di illegittimità del provvedimento prioritariamente impugnato risiede quindi nella considerazione:

- ***che il dato richiesto era già in possesso del P.A. resistente in quanto inserito nel Siap;***
- ***che il dato era agevolmente e direttamente reperibile dalla P.A. mediante consultazione delle competenti banche dati (Camera di Commercio);***
- ***che la P.A. non ha ritenuto di acquisire in fase istruttoria quanto richiesto ed allegato alle controdeduzioni di cui all'art. 10 bis L. n. 241 / 1990.***

Si noti inoltre che nel provvedimento di rigetto la parte resistente nulla ha dedotto ne eccetto in ordine alla veridicità e corrispondenza al vero dei dati contenuti nella autodichiarazione inviata dal ricorrente in allegato alle controdeduzioni ex art. 10 bis L. n. 241/1990.

Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - Carenza e difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge n. 241/1990 – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio -

Ferma la valenza decisiva del superiore motivo di censura, si eccepisce in ogni caso che il provvedimento di esclusione del ricorrente e la formulazione della relativa graduatoria risultano assunti in violazione di legge.

Anche laddove la P.A. avesse ritenuto che la dichiarazione erroneamente non inviata fosse indispensabile per l'utile completamento della fase istruttoria necessaria per l'accesso al beneficio, la stessa avrebbe dovuto infatti far ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1 lett. b), della L. n. 241 del 1990 certamente applicabile alla presente fattispecie posto che lo stesso deve ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento.

In linea con la ormai costante giurisprudenza amministrativa, infatti, l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire l'eccezione e non la regola, in quanto l'art. 6 della predetta legge impone alla P.A. l'esercizio del dovere di ricorrere al soccorso istruttorio.

Detto istituto rappresenta la volontà univoca del Legislatore di valorizzare il potere di soccorso istruttorio al duplice fine di evitare *esclusioni formalistiche* (come nel caso di specie) e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie, laddove occorra colmare eventuali lacune documentali, rettificare dichiarazioni o correggere omissioni e/o errori nell'acquisizione degli elementi necessari all'adozione del provvedimento finale.

Come correttamente affermato da autorevole dottrina, l'istituto in questione *“rappresenta un logico corollario dei principi di imparzialità, di buon andamento, del giusto procedimento e di leale collaborazione tra P.A. e privati”* (art. 97 Cost.), consentendo all'Amministrazione di ovviare alle carenze dell'istruttoria procedimentale e, quindi, di pervenire a complete ed ***adeguate valutazioni comparative***

dell'interesse pubblico e degli altri interessi coinvolti nel procedimento.

La ratio principale dell'istituto in questione è, pertanto, quella di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara ***ai soli casi di carenze gravi e sostanziali*** dei requisiti di partecipazione alla gara, ampliandone specularmente le possibilità di concorrere all'aggiudicazione del contratto pubblico, in ossequio al principio del *favor participationis*.

Uniformemente la giurisprudenza anche di legittimità ha sul punto chiarito come “*l'automatismo dell'effetto escludente si ponga in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento, nonché con quelli, che assumono particolare rilievo nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, di trasparenza, proporzionalità e par condicio*” (Consiglio di Stato Adunanza plenaria n. 19/2016) e, ancora, che l'Amministrazione deve tenere “*conto del principio, enunciato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, di collaborazione, efficacia ed economicità dell'azione dell'Amministrazione pubblica, che vale anche nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di contributi, sussidi e finanziamenti pubblici. L'Amministrazione, infatti, nell'ipotesi di documentazione incompleta od erronea, ha l'obbligo di precisare quali documenti siano eventualmente carenti e di invitare l'interessato ad integrare quelli mancanti, non potendo limitarsi a respingere la richiesta [...] rappresentando genericamente che la documentazione era incompleta*” (Cass. civ. Sez. I, Sent., 7 febbraio 2014, n. 2795).

Tale disposizione infatti impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo “la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete” ma finanche di “ordinare esibizioni documentali” (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 6 giugno 2016, n. 483).

Dall'esame della domanda di partecipazione si evince l'errore in cui è incorsa la

ricorrente in sede di compilazione del *form* di inoltro della domanda.

Che si sia trattato di un semplice errore materiale, non corrispondente all'effettiva volontà dell'interessata, emerge dagli elementi contenuti nella domanda stessa, che la P.A., anche sulla base delle controdeduzioni inviate, avrebbe ben potuto e dovuto individuare, ove avesse eseguito un'ideale istruttoria *ciò, tenuto anche conto che l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A.* (T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016).

Sussistevano quindi, molteplici elementi tali da indurre la P.A. a verificare se si trattasse o meno di una mera omissione di caricamento documenti, e quindi frutto di un refuso, che il modello telematico di presentazione della domanda non era in grado di impedire, non essendo stato previsto per un simile tipo di errore un meccanismo di blocco automatico della compilazione del modello (T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.).

Ne discende l'illegittimità dell'operato della resistente, su cui incombeva l'obbligo di verificare la validità delle domande, non procedendo con l'automatica esclusione ma esercitando il potere di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990, e chiedendo al ricorrente di integrare le dichiarazioni laddove effettivamente ritenute incomplete.

In fattispecie assimilabili si è altresì affermato che, nell'ipotesi di discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione fatte pervenire tramite compilazione on-line del "*form*" predisposto nel sito web dell'Amministrazione e quelle contenute nella domanda presentata per iscritto e fatta arrivare per posta, l'Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati

sia quello vero (C.d.S., Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838).

Tale regola, applicabile, come si è ora detto, al caso della discordanza tra i dati della domanda telematica e quelli della domanda cartacea, deve ritenersi valevole, altresì, per l'ipotesi, riscontrabile nella fattispecie in esame, della discordanza tra i dati contenuti all'interno di una stessa domanda redatta con (*l'obbligatorio*) modello telematico (cfr. Tar Veneto – Sezione I, 11 aprile 2019 n. 465).

La Commissione esaminatrice in sede di istruttoria, vista la forzata dematerializzazione dei documenti, nel riscontrare una presunta carenza, avrebbe potuto superarla, ed in ogni caso sanarla, anche attraverso il ricorso al rubricato “Compiti del responsabile del procedimento”, che dispone all’art. 6 comma 1 lettera B) della Legge 241/1990 “*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria*”.

In particolare, la commissione esaminatrice avrebbe potuto e (dovuto) richiedere informazioni presso le altre amministrazioni ovvero accedere alla propria Anagrafe istituita con il SIAP, ma anche allo stesso partecipante, atteso che il responsabile del procedimento, secondo la norma vigente, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

* * * * *

Sulla posizione in graduatoria spettante al ricorrente

Il ricorrente ha quindi il pieno diritto di essere inserito nella posizione spettante in graduatoria e divenire legittima destinatario del contributo richiesto e già

ammesso all'esito delle attività di valutazione che codesto Ecc.mo Tribunale
Vorrà disporre.

Pur nel convincimento che i motivi di censura dedotti nel presente ricorso risultino meritevoli di positivo accoglimento e che l'Ecc.mo Tribunale adito non potrà che disporre quanto necessario per l'utile inserimento in graduatoria dell'iniziativa progettuale riferita alla posizione del Consorzio ricorrente, nella denegata e non creduta ipotesi che la Regione proceda comunque alla definitiva ammissione al finanziamento dei progetti di cui all'impugnata graduatoria allo stato rinviata ad un successivo atto, come specificato nel provvedimento prioritariamente impugnato, il Consorzio ricorrente formula sin d'ora espressa riserva di azione intesa a sentir dichiarato in proprio favore il diritto al risarcimento del danno per equivalente.

La quantificazione del danno non potrà che essere stimata nella misura corrispondente al contributo richiesto pari ad **€ 795.960,02=**.

P.Q.M.

il Consorzio ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, così insiste affinché Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte adito disporre nel merito l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con adozione di espressa previsione di valutazione del progetto presentato, nonché in accoglimento dei motivi di censura sopra esposti disporre l'utile inserimento in graduatoria.

Al contempo rivolge espressa istanza di

SOSPENSIVA

della loro efficacia e comunque di ogni atto connesso, presupposto e conseguente

considerato che quanto alla sussistenza del *fumus* lo stesso risulta agevolmente desumibile dai su esposti motivi di ricorso.

Quanto al *periculum* di danno grave ed irreparabile si evidenzia che lo stesso risulta *in re ipsa* laddove si tenga conto che, come riferito nel provvedimento impugnato, l'ammissione definitiva al finanziamento sarà adottata all'esito della trasmissione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica relativa alla rimodulazione delle focus area interne alla misura 16 già presentata al Comitato di Sorveglianza il 6 giugno 2019.

E' chiaro pertanto che l'eventuale mancata adozione dell'invocata misura cautelare risulterebbe come *inutiliter data* ferma la residuale sussistenza di un solo ed eventuale profilo risarcitorio a seguito di declaratoria di illegittimità degli atti impugnati.

A ben vedere, tuttavia, valutata la fondatezza nel merito delle argomentazioni recate nel presente ricorso l'adozione di immediata misura cautelare che si invoca appare certamente meritevole di accoglimento ove si consideri che la questione portata alla cognizione dell'Ecc.mo Tribunale non può e non deve essere valutata unicamente avuto riguardo all'interesse della parte ricorrente, bensì nell'ambito di una corretta gestione di fondi che afferiscono direttamente al bilancio Europeo e della cui corretta ed oculata gestione risponde in ambito nazionale lo Stato membro Italia in sede di rendicontazione.

* * * * *

Il presente ricorso viene parimenti notificato ai soggetti individuati quali possibili controinteressati considerato quanto segue.

L'art. 4.1 del Bando di che trattasi ha previsto una dotazione finanziaria di €

6.240.000,00= mentre al successivo art. 4.4.6 è stato fissato quale limite massimo di spesa ammissibile e finanziabile per ciascun progetto l'importo complessivo di € 875.000,00=.

Considerato che con provvedimento del 6 giugno 2019 la Regione ha formulato istanza al Comitato di Sorveglianza di modifica relativa alla rimodulazione della dotazione finanziaria non è possibile allo stato procedere alla esatta individuazione del / degli eventuali controinteressati.

Per tali motivi si ritiene di procedere comunque alla notificazione del presente atto unicamente ai soggetti già collocati in graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 7 quali possibili destinatari delle risorse già oggetto di finanziamento rilasciando all'Ecc.mo Collegio ogni valutazione in ordine alla eventuale necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio.

Analogamente si procede alla notificazione del presente atto alla Arpea per mera *denuntiatio litis*.

In via istruttoria:

Si allegano altresì in copia i seguenti documenti:

1. comunicazione del 12 luglio 2019 inviata in data 13 luglio 2019;
2. Determinazione Dirigenziale n. 686 del giorno 11 luglio 2019;
3. comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990;
4. Determinazione Dirigenziale 25 luglio 2016, n. 590;
5. schermata applicativo SIAP
6. estratto dal sito istituzionale del sistemapiemonte.it;
7. domanda di partecipazione all'Azione 1 n. **20201069505**;
8. Determinazione Dirigenziale n. 470 del 18 aprile 2018;

9. nota del 20 aprile 2018;
10. domanda di partecipazione all'Azione 2 n. **20201144142**;
11. file caricato a sistema in relazione al modello 07;
12. controdeduzioni;
13. dichiarazione sostitutiva dimensione di impresa Tenuta Fornace S.a.r.l.

Ai sensi della L. 488 / 1999 e successive modificazioni si dichiara che il contributo dovuto è pari € 650,00=.

Roma, 2 ottobre 2019

Avv. Fabio Giuseppe Lucchesi

Si avvisa

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza n. 434 /2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo